

Tribunale di Vicenza, Dec. 21 gennaio 2020. Presidente: CAMPO. Relatore: LIMITONE.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Gaetano Campo Presidente

dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.

dr. Massimiliano De Giovanni Giudice

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 324/2019;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente


DECRETO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuta la legittimazione, secondo la stessa prospettazione attorea, del ricorrente Fallimento ■ srl, in ordine alla presente azione, posto che afferma di aver subito un danno patrimoniale dalla asserita eterodirezione della ipotizzata ■ tra i resistenti, ciò che consente di esaminare il merito della vicenda.

Si afferma l'esistenza di una holding personale di fatto, nella forma ■ tra ■ e ■ ■, sulla base di una serie di email scambiate tra i ricorrenti, anche con soggetti terzi, da cui emergerebbe un'attività di eterodirezione da parte della ■ esistente tra i resistenti nei confronti di un gruppo di imprese riconducibili ai medesimi soggetti, avendo essi rivestito nelle diverse società del gruppo ruoli di vario genere, dal socio, all'amministratore e al sindaco.

La giurisprudenza afferma l'esistenza di una *holding* di fatto, pura (di gestione) o operativa (di mero finanziamento), nei termini che seguono: "È configurabile una "holding" di tipo



personale allorché una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta "holding" pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta "holding" operativa), si espliciti in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti, altresì, obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima" (Cass. 6 marzo 2017 n. 5520).

Qui, tuttavia, non è ravvisabile una gestione verticale di ■ con altri ■ sul gruppo di società, poiché:

- ■ non è socio di tutte le società del gruppo pretesamente eterodiretto, per quanto l'*holder* potrebbe anche non essere socio, purtuttavia dovrebbe risultare il compimento di atti negoziali e non negoziali di eterodirezione, di univoca lettura, mentre le email prodotte, ove riferite ad attività decisionali-gestionali, ben potrebbero essere espressione di un'attività - sia pure molto "spinta" - di mera consulenza, che è ben compatibile con il ruolo di *advisor* che aveva ■, attività che, in ogni caso, era rivolta all'amministratore ■ su un piano di parità, e non di eterodirezione;
- egli sembra cooperare, quindi, alla gestione delle società su un livello paritario orizzontale e non certo verticale, tipico della holding, rispetto all'amministratore di diritto (quale è ■);
- ■, invero ed in via assorbente, la prova dell'esautoramento degli organi interni delle società del gruppo, ad esempio dell'assemblea di ■ srl, governata da una società fiduciaria (■ srl), che neppure è stata evocata in giudizio perché si potesse verificare l'effettività della sua formale governance, nonostante detenga il 95% del capitale sociale.

In conclusione, non può dirsi integrato un fenomeno di holding quando non vi sia prova del completo assoggettamento alla volontà dell'*holder* da parte degli organi sociali

(amministratori ed assemblea) delle controllate di fatto, le quali, nel caso che occupa, non sembrano essere dei semplici prestanome o comunque dei meri figuranti, come dovrebbe essere nel caso della *holding*.

Non è possibile quindi esprimere un giudizio certo sull'esistenza di una holding, sia pure solo operativa, negli univoci termini prospettati dal Fallimento ricorrente.

P.Q.M.

visto l'art. 1 l.f.;

rigetta il ricorso presentato il 30.10.2019 da Fallimento ■■■ srl nei confronti di ■■■■
■■■ in proprio e quali soci di fatto;

condanna il Fallimento ■■■ srl al pagamento delle spese della presente fase, in favore della parte costituita ■■■■ liquidate in forfetari Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Vicenza, il 16 gennaio 2020.